

BGE 1 I 63

Bundesgericht (BGE), 1875-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_1_I_63

FR: ATF 1 I 63

IT: DTF 1 I 63

Volltext

III. Doppelbesteuerung. No 14 u. 15. ~ognitton badi:6et AU, 1)0 bie tantonalen ~e~örben in bieiet ~htfid)t bag ffi.id)tige getroffen ~alien ober nid)t. 2. 3m 'I.1Orliegenben %alle ~anbelt eg fid) nun lebigHd) b|l~ rum, 1)0 bag im stanton @)d)l1)i}ls oefinblid)e unb b.ot't fteuer# ~id)tige mermögen beg ~Munentent 20000 ifr. liettage, 11)te Die 8!egierung ~.on @)d)l1)i}~ betjau~tet, .ober oli baffellie in %olge ~ntauf bet 5Bieiliraumt in @ngelberg unter jene @)umme ge# luntent fei, f.omit um eine %rage, 'oeren @ntfd)ei'oung nad) bem G:lefagten nid)t 'oem 5Bun'oegetid)te I fonbem augfd)ießHd) ben tantonalen ~e~örben lsutommt. 3. G:llaullit 'oatjet 8!etunent ben ~ell)eig füt bie mermin~ berung feineg im stanton @)d)wi}~ Hegenben mermögeltg tefV. bafüt, 'oaß baffe1lie nur nod) 10000 %t. bettage, teiften lsU tön# nen, f.o mag er nad) ~nleitung beß fd)l1)i}lserifd)en @)teuetgefe~eg (llirt. 20) ben mleg 'oeg Gs::iutli'roöeii eg lief c!j)teiten. 4. ~a bem ~Munent 'oiefet le~tete m3eg betannt fein mUßte unb itjm aud) nid)t entge~en tonnte, 'oa~ tlerfe16e bet aUein lsu~ fäffige fei, fo red)tfertigt eß fic!j, bemfe1lien eine G:letid)tgge:6ütjr auflufegen. ~emnad) ~at bal5 5Bunbeggetic!jt ettannt: 1. ~ie 5Befd)wer'oe ift alg unoegrinbet aligell)iefen. 2. ~em ffiehtttenien tft eine G:lcrid)tl'5gebüljr u.on 20 %r. auferlegt. 15. Sentenza del30 aprile 1875 nella Cattsa Terruggia. 04., La legge ticinese 7 uicembre 1861 sulle imposte comunali distingue fra : a) imposta sulla sostanza, b) focatico e c) testatico. Sul focatico l'art. n stabilisee : Il focatico si paga : 1. Dove si mantiene l'esercizio attivo del patriziato 0 l'at-tinenza comunale.

64 I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2. Dove si mantiene il domicilio politico. 3. Dove si abita materialmente piiI di sei mesi in un anno e si mantiene la propria famiglia od economia. B. Mediante risoluzione 26 febbraio 1862 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino fu ordinato ai eonsigli muniei- pali di imporre il foatico alle famiglie incorporate nel Co- mune, sebbene dimorino materialmente in aUro comune del Cantone, essendo appunto effetto dell'incorporazione di con- terire l'attinenza comunale. C. Add! 24 marzo 1873, Pietro Terruggia e 4 lite eon- sorti presentarono ricorso al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio del Ticino, domandando in base agli asserti : a) Che, quantunque in virtil della legge sui privi di pa- tria essi fossero stati incorporati in varii Comuni, hanno pero il propria domicilio materiale e politico in un altro Co- mune del Cantone, b) ehe debbono quindi pagare un doppio focatico e e) che non sono perciò trattati al pari dei veri eittadini, i quali non sono tenuti a pa gare il fuocatieo nel Comune da loro abbandonato, ehe sia cassato il decreto 26 febbraio 1862. Il Gran Consiglio però decise, addi 28 febbraio 1874, di rinviare il ricorso al Consiglio di Stato, onde sia da ta facolta 3.i ricorrenti (li corredarlo di prove. Codesto decreto venne comunicato 3i ricorrenti 3i 24 marzo 1874. D. Agli 11 Illarzo 1875, Terruggia e eonsorti si rivolsero al Consiglio federale riproducendo l'istanza per Ia cassazione del decreto 26 febbraio 1862, rispettivamente delladoppia imposta, e per la equiparazione ai cittadini del Cantone. Il Consiglio fßderale rimandava però i ricorrenti al Tribunale federale. E. Ora il Terrnggia, invitato dal Comune d' Iseo, dove fu incorporato, a

pagare il focatico, se ne querela presso il Tribunale federale, sostenendo che solo i privi di patria incorporati nel comune, ma dimoranti fuori dello stesso, sono costretti a pagare il fuocatico, e domanda, in base all'art. 46 HI. Doppelbesteuerung. No 15. 65. Nella costituzione federale, che sia stabilita? ~over~i paga~e n fuocatico solo nel luogo dove realmente si ha il proprio fuoco, e doversi inoltre annuare il decreto del 26 febbraio 1862. F. Il Consiglio di Stato, nella sua risposta, fa osservare che l'attinenza, il domicilio politico e la dimora matenale possono esercitarsi simultaneamente in luoghi diversi, e quindi lo stesso cittadino può essere obbligato a pagare il fuocatico in 2 o 3 luoghi. Da ciò risulta logicamente che anche i privi di patria incorporati, i quali mediante l'incorporazione hanno acquisito tutti i diritti dei cittadini, devono essere equiparati eziandio rispetto agli aggravati a tutti gli altri cittadini e devono quindi sottostare, come questi, al fuocatico. A. Premessi in tema di diritto i seguenti Considerandi: 1. In quanto il ricorrente sembra ritenere che il decreto del 26 febbraio 1862 sia contrario alla eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, come all'art. 4 della Costituzione federale il Tribunale federale è infatti competente ad entrare in materia e ad esaminare il decreto (art. 13 cifra 3 della Costituzione federale e art. 59 della Legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale). . . . 2. Per l'asserito del ricorrente, dovere solo i privi di patria incorporati, i quali dimorano fuori della propria comune pagare al medesimo il fuocatico e non essere perciò trattati al pari dei veri cittadini, non è esatto, come risulta tanto dalla legge ticinese sulle taghe comunali quanto dal rapporto del Consiglio di Stato. Invece la legge obbliga tutti i cittadini assenti dal Comune di appartenenza a pagare quella imposta al detto Comune, ed il decreto del 26 febbraio 1862 tende evidentemente esplicitamente ad equiparare i privi di patria incorporati agli altri cittadini in punto al pagamento del fuocatico. Che poi, le autorità comunali, per es. di Iseo, dove il fuocatico è incorporato, usino in realtà diversamente, non si rileva dagli atti e sarebbe del resto insignificante, non potendo nascere da ciò un diritto

66 I. Abschnitt. Bundesverfassung. nei privi di patria incorporati a rifiutare il pagamento del fuocatico al Comune cui appartengono. 3. Il ricorrente non può invocare neppure l'art. 46 della Costituzione federale, poiché questo articolo si limita a dire che la legislazione federale statuirà le disposizioni necessarie per impedire la doppia imposta, e non potrebbe quindi, a meno dell'art. 2 delle disposizioni transitorie, entrare in vigore se non con l'emanazione della legge federale in discorso. I Cantoni sono dunque sovrani in materia d'imposta fin dove la loro sovranità non è limitata dalla pratica sin qui seguita dalle autorità federali, le quali fino al presente non si sono mai ingerite in affari d'imposte cantonali, tranne in casi di conflitto tra la sovranità di due o più Cantoni, vale a dire allorché le leggi sulle imposte di due o più Cantoni si trovavano in siffatto conflitto da colpire simultaneamente lo stesso ente con la medesima imposta, non già trattandosi semplicemente dell'imposta sulla stessa cosa, procedente da differenti Comuni del medesimo Cantone. Il Tribunale federale ha deciso: il ricorso è infondato e viene respinto. IV. Niederlassung und Aufenthalt. - Etablissement et séjour. Stellung der Nichtergelassenen zur Heimathsgemeinde - Position des citoyens établis vis-a-vis de leur commune d'origine. 16. Uttrecht vom 10. September 1875 in Sachen des Selina Haag. A. Selina Haag (geb. Jäger, Sag. Jäger), (attestiert) im März 1870 mit dem Söhne in Dörmelen, Jäger, mütterlich verheiratet in Untertoden, St. Gallen, (geb. Jäger) unbegleitet eingewandert im März 1871 geheimer Stube boten. Am März 1872 entfernte sich fobann ocr @ee

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.